



TESTO UNICO DICHIARAZIONE UNICA ANNUALE DEI REDDITI SOGGETTI ALLE IMPOSTE DIRETTE

Art. 26

Disposizione transitoria: art. 48 della legge 11 gennaio 1951, n. 25

La dichiarazione dei redditi per l'anno 1951 e' fatta entro il termine fissato con decreto del Ministro delle finanze.

Versione in vigore dal 26 luglio 1951 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1960 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1951

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-dichiarazione-unica-annuale-dei-redditi-soggetti-alle/art-26-disposizione-transitoria-art-48-della-legge-11-gennaio-1951-n-25/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it